



CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

ALL RISKS BENI CULTURALI

Lotto 5

La presente polizza è stipulata tra

<u>COMUNE DI MONZA</u>
Piazza Trento e Trieste
20900 Monza
Partita IVA / C.F. 000728830969

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2019
Alle ore 24.00 del :	31/12/2024

SOMMARIO

ART.1	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.....	6
ART.2	PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.....	6
ART.3	DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA, DISDETTA.....	7
ART.4	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	7
ART.5	AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.....	7
ART.6	DIMINUZIONE DEL RISCHIO.....	7
ART.7	RECESSO IN CASO DI SINISTRO.....	7
ART.8	FORO COMPETENTE.....	8
ART.9	BUONA FEDE.....	8
ART.10	GESTIONE DELLA POLIZZA.....	8
ART.11	TRATTAMENTO DEI DATI.....	8
ART.12	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART.13	ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA.....	9
ART.14	ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	9
ART.15	SURROGA.....	9
ART.16	COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERANTE SE DEL CASO).....	9
ART.17	A.T.I. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA (OPERANTE SE DEL CASO).....	10
ART.1	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.....	11
ART.2	PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.....	11
ART.3	MANDATO DEI PERITI / LIQUIDATORI.....	12
ART.4	DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO.....	12
ART.5	ANTICIPO INDENNIZZI.....	13
ART.6	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	13
ART.7	RECUPERO DEGLI OGGETTI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO.....	13
ART.8	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.....	14
ART.9	OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEI RISCHI.....	14
ART.10	INDENNIZZO SUPPLEMENTARE.....	14
ART.1	PARTITE / SOMME ASSICURATE.....	16
ART.2	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	16
ART.3	ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.....	16
ART.4	LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI.....	17
ART.5	ESCLUSIONI.....	17
ART.6	ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE.....	17
ART.7	CASI DI FURTO E RAPINA.....	17
ART.8	MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI.....	18
ART.9	FURTO CON DESTREZZA.....	18
ART.10	ONORARI PERITI.....	18
ART.11	PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO.....	19
ART.12	TERREMOTO.....	19
ART.13	INONDAZIONI ED ALLUVIONI.....	19
ART.14	SPESE DI RIMOZIONE MACERIE.....	19

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE/SCOPERTI

Per ogni sinistro verranno applicate le seguenti franchigie e/o limiti di indennizzo:

Terrorismo	Limite di indennizzo € 5.000.000,00
Eventi Atmosferici	Limite di indennizzo € 5.000.000,00
Inondazioni Alluvioni Allagamenti	Limite di indennizzo € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di 5.000.000,00 per anno
Eventi Sociopolitici	Limite di indennizzo € 5.000.000,00
Terremoto	Limite di indennizzo € 5.000.000,00
Franchigia frontale	Non presente
Terrorismo	Franchigia € 50.000,00
Eventi Atmosferici	Nessuno scoperto/franchigia
Inondazioni Alluvioni Allagamenti	Nessuno scoperto/franchigia
Eventi Sociopolitici	Franchigia € 30.000,00
Terremoto	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 massimo 50.000,00

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO

Beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983:

Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto € 5.000.000,00 con un sottolimito per singola opera/bene assicurata/o € 500.000,00 Tasso imponibile _____

Pari ad un premio imponibile di Euro _____

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Società:** l'impresa assicuratrice;
- **Broker:** l'intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **per "Sinistro":** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Fabbricati:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nella definizione di macchinario, attrezzature, arredamento;

oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico e/o culturale repertoriati; fra cui in via esemplificativa ma non esaustiva strumenti musicali; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritti; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, sculture, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali; materiali naturalistici; minerali, fossili, esemplari zoologici; vertebrati ed invertebrati; tassidermizzati; paleontologici, zoologici in alcol; erbari. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi, anche di proprietà di terzi e/o in temporaneo deposito, anche depositate a decoro nei pubblici uffici.
- **Beni:**
- **Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- **Enti all'aperto:** impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto;

- **Valore commerciale:** il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- **Stima accettata:** il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
- **Valore dichiarato:** il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
- **Deprezzamento:** la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
- **Terrorismo:** si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, connesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Si precisa che, per atti di terrorismo, non si intendono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di sabotaggio (salvo che rientranti nella definizione di terrorismo prevista dal primo comma).
- **Eventi atmosferici:** vento, vento forte, grandine, bufere, uragani, tempeste, trombe d'aria, neve, pioggia, ghiaccio, gelo, e qualsiasi altra manifestazione meteorologica.
- **Inondazione ed Alluvione:** Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
- **Allagamento:** Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diversi da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta.
- **Eventi Sociopolitici:** scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi Beni, purché non venga modificata la natura del Rischio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

ART.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società delegataria ovvero al Broker incaricato.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata, PEC, fax o email.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

ART.3 DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA, DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle parti rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale

ART.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

ART.8 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la stessa oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

ART.9 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

ART.10 GESTIONE DELLA POLIZZA

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

ART.11 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART.12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART.13 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, del Contraente e dei terzi interessati.

ART.14 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.15 SURROGA

Gli Assicuratori hanno il diritto di surroga nei confronti dei Terzi eventualmente responsabili, fatta eccezione per il Contraente o suoi dipendenti e collaboratori.

ART.16 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERANTE SE DEL CASO)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'Assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

ART.17 A.T.I. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA (OPERANTE SE DEL CASO)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea d'Impresa come da atto notarile stipulato.

Il termine Società indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costitutesi in Associazione Temporanea di Impresa, nel rispetto di tutti i termini di Legge e con assunzione di responsabilità solidale nei confronti del Contraente/Assicurato.

Ogni Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del Broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Impresa.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Comune di Milano deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio assicurazioni ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

ART.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART.3 MANDATO DEI PERITI / LIQUIDATORI

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente sezione ;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o d'evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART.4 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro; o:
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 100%.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

ART.5 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano i casi di dolo ì dell'Assicurato o del Contraente.

ART.7 RECUPERO DEGLI OGGETTI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Qualora a seguito di sinistro la Società abbia indennizzato l'opera danneggiata per il suo intero valore, se tale opera è di proprietà pubblica e soggetta quindi alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell'Assicurato.

ART.8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.9 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEI RISCHI

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri in formato Excel così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato, indicando anche l'importo posto inizialmente a riserva);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti;
- Breve descrizione dell'evento.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART.10 INDENNIZZO SUPPLEMENTARE

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 100.000,00 per opera e di € 500.000,00 per anno assicurativo.

Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 250.000,00.

L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di colpa grave e dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

SEZIONE GIACENZA – GARANZIA ALL RISKS

ART.1 PARTITE / SOMME ASSICURATE

Si assicura a Primo Rischio Assoluto € 5.000.000.00 per evento ed anno assicurativo per opere d'arte e di interesse storico artistico, inclusi gli arredi dei musei, con il seguente sottolimito per singola opera assicurata: € 500.000 (beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53) fra cui:

- Sculture, gessi, stampe, disegni;
- Quadri, dipinti, mosaici, arazzi;
- Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici;
- Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere;
- Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie;
- Arredi, strumenti musicali, scientifici, globi;
- Beni archeologici, vetri, vasellami, maioliche;
- Altri Beni.

Relativi alle seguenti ubicazioni comprensive dei relativi Depositi:

- Musei civici di Monza – ex Casa degli Umiliati
- Archivio storico, via Enrico da Monza 4
- Biblioteca Civica, Sezione Raccolte Storiche, ingresso da piazza Trento e Trieste 6
- Biblioteca Civica, via Padre Reginaldo Giuliani 1
- Serrone Villa Reale

ART.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti che provochino, durante il periodo di validità dell'assicurazione, la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate, salvo quanto disposto dall'Art.5 Esclusioni.

ART.3 ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" s'intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna ad indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

ART.4 LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI

L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nel frontespizio di polizza, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all'interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l'altro di quelli indicati in polizza, nonché nuove sedi da indicare preventivamente.

ART.5 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni verificatisi in occasione di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- b) dolo del Contraente;
- c) usura dell'opera, vizio proprio, vetustà, graduale deterioramento, ruggine nonché ossidazione o corrosione intrinseca all'oggetto;
- d) danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) Danni causati da armi chimiche, biologiche, bio-chimiche o elettromagnetiche;
- f) Influenza di temperatura, umidità ed in genere di clima; si precisa che la garanzia comprende però le perdite e i danni derivanti da brusche variazioni climatiche, colo se conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione o condizionamento.

Resta inteso che la Società provvederà ad indennizzare qualunque tipo di danno ai Beni assicurati, riservandosi la possibilità di esercitare azione di regresso nei confronti degli eventuali responsabili nei limiti di quanto stabilito in polizza e all'Art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

ART.6 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART.7 CASI DI FURTO E RAPINA

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro.

ART.8 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione contro i rischi di furto è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 5%.

ART.9 FURTO CON DESTREZZA

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

ART.10 ONORARI PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo indicato in polizza.

ART.11 PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO

A completamento del precedente Art. 2 della presente sezione e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

ART.12 TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di quanto previsto Scheda Limiti di indennizzo, Franchigie/Scoperti.

ART.13 INONDAZIONI ED ALLUVIONI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni causati da mareggiata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di quanto previsto Scheda Limiti di indennizzo, Franchigie/Scoperti.

ART.14 SPESE DI RIMOZIONE MACERIE

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 500.000,00.